



SICINDUSTRIA

STATUTO

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO	2
Art. 1 – Vision e mission.....	2
Art. 2 – Attività istituzionali.....	3
TITOLO II – SOCI	3
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci.....	4
Art. 4 – Rapporto associativo.....	5
Art. 5 – Diritti e doveri.....	5
Art. 6 - Sanzioni.....	6
TITOLO III - GOVERNANCE	7
Art. 7 – Organi associativi.....	7
Art. 8 - Assemblea.....	7
Art. 9 Consiglio Generale.....	8
Art. 10 – Consiglio di Presidenza.....	9
Art. 11 – Presidente.....	11
Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione.....	11
Art. 13 – Organi di controllo.....	12
TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	13
Art. 14 – Delegazioni territoriali.....	13
Art. 15 – Gruppi merceologici e presidi zonali.....	14
Art. 16 – Comitato Piccola Industria.....	14
Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori.....	14
TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO	15
Art. 18 – Direttore.....	15
Art. 19 – Fondo comune.....	15
Art. 20 – Bilancio preventivo e consuntivo.....	15
Art. 21 – Modifiche statutarie e scioglimento.....	16
Art. 22 - Disposizione di rinvio.....	16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SICINDUSTRIA	16

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

E' costituita Sicindustria, Associazione di territorio del sistema Confindustria. Ha sede legale in Palermo ed è articolata in sedi operative e di rappresentanza nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani che assumono la denominazione di Delegazioni di territorio.

Sicindustria aderisce con lo status di socio diretto ed effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e produttrici di beni e servizi, così come definito nello statuto confederale e nel relativo regolamento di attuazione. Sicindustria costituisce, insieme alle altre componenti territoriali della Regione, la Rappresentanza regionale, in coerenza con l'art. 5 dello statuto confederale.

In dipendenza di ciò Sicindustria acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per le proprie aziende aderenti. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite da Confindustria.

Adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando tutti i soci alla sua osservanza.

Sicindustria può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, eventuali uffici zionali distaccati.

Sicindustria è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, esprime la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi qualificanti:

1. esprimere un'efficace rappresentanza politico-organizzativa delle imprese in tutte le sedi di interlocuzione esterna nei territori di competenza attraverso le rispettive delegazioni
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale e trasversale che su tematiche specifiche, di specifico impatto territoriale e/o merceologico.

A tal fine, Sicindustria è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere ogni sinergia tra le sue articolazioni e componenti organizzative interne;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Sicindustria:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con istituzioni ed amministrazioni pubbliche nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere iniziative per perseguire ogni possibile processo di crescita e sviluppo, ferma restando la propria autonomia ed indipendenza;
4. assicurare servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutte le aree operative e tematiche di più diretto interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro, nell'applicazione dei contratti nazionali e nella eventuale negoziazione sindacale di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie di lavoro collettive ed individuali;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e, più in generale, di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere le aziende in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, svolgendo anche funzione di raccordo tra le stesse e i soggetti della ricerca;
 - f) assistere le aziende in materia di ambiente e territorio, svolgendo anche funzione di raccordo tra le stesse e i soggetti/enti competenti;
 - g) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua, destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Sicindustria non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Sicindustria le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dal sistema confederale, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al precedente comma sono inquadrare nella categoria dei soci effettivi oppure dei soci ordinari di territorio, secondo quanto stabilito dai successivi commi.

Sono soci effettivi:

- Le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio di competenza di Sicindustria o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque sullo stesso territorio stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- Le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, sempre con gli stessi requisiti di ubicazione e presenza territoriale di cui al precedente comma.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali ed economiche che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino tuttavia elementi e caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con il perimetro del sistema associativo.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Sicindustria. Le imprese che hanno i requisiti di appartenenza alla categoria dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Sicindustria e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti da ciascuna Delegazione territoriale, secondo lo schema-tipo approvato dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa di ciascuna Delegazione territoriale in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Delegazione.

La relativa delibera viene comunicata al Consiglio di Presidenza di Sicindustria per la necessaria ratifica, e per la formale instaurazione del rapporto associativo, con la determinazione dei relativi diritti ed obblighi.

Il Consiglio di Delegazione accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato salvo che non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno sei mesi fermo restando il pagamento per i due anni successivi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Sicindustria e al sistema confederale. Partecipano e intervengono all'Assemblea di Sicindustria e di Delegazione di territorio e hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente e Vice Presidente di Sicindustria e delle Delegazioni di territorio nonché per incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono in Assemblea Sicindustria e delle Delegazioni di territorio senza diritto di

elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni merceologiche e zonali, se costituite.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al sistema attraverso dichiarazioni di appartenenza sottoscritte dal Presidente della Delegazione di territorio di riferimento
- di utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Sicindustria comporta l'obbligo di accettare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nonché di ottemperare alle delibere degli organi di Sicindustria e della Delegazione di territorio di riferimento.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva, fermo restando il periodo transitorio di armonizzazione degli oneri associativi di cui alle disposizioni di attuazione del presente statuto
- partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea di Sicindustria e delle Delegazioni e alle riunioni degli organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Sicindustria ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con il Presidente della Delegazione di territorio. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese di Sicindustria e di Confindustria e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'eventuale assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri di Sicindustria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Sicindustria:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) i Probiviri e i Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con tutti gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente che può essere effettuato anche il giorno stesso dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi previsti dal presente statuto. Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria, fatto salvo il caso di modificazioni statuarie e scioglimento.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti muniti di idoneo titolo di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive e muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di tre per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Analoga disposizione si applica alle imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato al Presidente di Sicindustria di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto ed intervento.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la delibera approvata nel consiglio generale chiamato ad approvare la definitiva armonizzazione degli oneri contributivi e del relativo meccanismo di attribuzione dei voti, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del presente statuto.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere in conformità alla proposta unica del Consiglio Generale, ogni quadriennio dispari, il Presidente ed i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività di Sicindustria ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) approvare le modifiche statutarie;
- g) deliberare lo scioglimento di Sicindustria e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva approvata dal Consiglio Generale ed il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 Consiglio Generale

Al termine del periodo transitorio disciplinato dalle norme di attuazione del presente statuto, il Consiglio generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza e tre componenti designati da ogni Consiglio di Delegazione qualora non ne facciano già parte ad altro titolo.
2. i seguenti componenti elettivi:
 - a) 10 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea di Sicindustria nell'ambito di una lista di almeno 15 candidati proposti dal Presidente di Sicindustria in raccordo con i Presidenti delle Delegazioni di territorio, con rappresentanza differenziata delle Delegazioni di maggiore consistenza organizzativa, in base al contributo complessivamente versato a Sicindustria;
 - b) 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e 2 dai Giovani Imprenditori.

3. fino a 5 membri nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Provirari che non ne facciano parte ad altro titolo. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un altro quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) approvare la delibera contributiva;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello statuto;
- i) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Al termine del periodo transitorio disciplinato dalle norme di attuazione del presente statuto, il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente

2. cinque Vice Presidenti elettivi di cui uno con funzioni vicarie, proposti dal Presidente
3. il Presidente della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori come Vice Presidenti di diritto
4. i restanti Presidenti delle Delegazioni di territorio in qualità di Consiglieri;
5. l'ultimo Presidente di Confindustria Sicilia e i past president di Sicindustria.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti, ai Presidenti delle Delegazioni o ad altri componenti del Consiglio Generale per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo di Sicindustria.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività di Sicindustria nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività di Sicindustria;
- e) designare e revocare i rappresentanti esterni di Sicindustria;
- f) ratificare le designazioni di livello locale, individuate dai Consigli di Delegazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale, anche al fine di assicurare proporzione per singola delegazione tra entrate ed uscite;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore e i Vice;
- j) deliberare le sanzioni;

- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale, con un mandato quadriennale e senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale di Sicindustria di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso, la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato quadriennale.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di nominativi, in rappresentanza di ciascuna Delegazione di territorio.

La Commissione deve insediarsi almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, con attenzione particolare all'adeguata rappresentanza di ogni Delegazione territoriale.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio ma non vincolante sugli aspetti di opportunità, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Il presente articolo trova applicazione al termine del periodo transitorio di cui alle norme di attuazione del presente statuto.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio Generale di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un intervallo temporale pari almeno ad un mandato.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni della Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche di Sicindustria e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e Sicindustria e che non si siano potute

definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dalla Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Delegazioni territoriali

Sicindustria è articolata in Delegazioni territoriali che hanno competenza per la rappresentanza degli interessi delle imprese nei rispettivi territori.

Sono organi delle Delegazioni:

- a) Assemblea delle imprese operanti nella competenza territoriale di ciascuna Delegazione, così come definita dalla delibera del 28 luglio 2015 del Comitato per la rappresentanza unica regionale;
- b) Consiglio di Delegazione, composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 consiglieri eletti ogni quadriennio dall'Assemblea di Delegazione che ne stabilirà il relativo numero per ogni quadriennio; inoltre fanno parte del Consiglio di delegazione il Presidente PI e dei GI di Delegazione, eletti dalle rispettive istanze, secondo i regolamenti PI e GI di Sicindustria ed applicati in ciascuna Delegazione; nel consiglio di delegazione partecipa inoltre l'ultimo presidente della territoriale;

- c) Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea ogni quadriennio, previa consultazione effettuata da parte della commissione di designazione composta da tre imprenditori nominata dal consiglio di delegazione sei mesi prima della scadenza del presidente uscente;
- d) un Vice Presidente vicario, indicato dal candidato Presidente.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi di Delegazione sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 15 – Gruppi merceologici e presidi zionali

E' facoltà di ciascuna Delegazione di territorio, in considerazione della presenza sulla propria area di riferimento di distretti industriali, espressione di particolari attività produttive, istituire gruppi merceologici che saranno rappresentati in Consiglio di Delegazione da un proprio Presidente che sarà eletto all'interno di un Direttivo di Gruppo composto da non oltre cinque componenti e scelto, con cadenza quadriennale, dalle imprese interessate.

Con le stesse modalità possono essere costituiti presidi zionali in ragione di una particolare concentrazione di imprese associate su alcune parti di territorio di ciascuna Delegazione.

Il Presidente di gruppo merceologico e di presidio è invitato permanente del Consiglio di Delegazione

Art. 16 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria di Sicindustria è costituito dai Presidenti P.I. di Delegazione. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi di Sicindustria.

Elegge al suo interno un Presidente che è Vice Presidente di diritto di Sicindustria.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento, che per la sua approvazione o modifica deve essere sottoposto all'approvazione preventiva di Sicindustria.

Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito di Sicindustria è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

Il Presidente è eletto nell'ambito dei Presidenti G.I. di Delegazione che costituiscono il Consiglio regionale G.I. Il Presidente è Vice Presidente di Sicindustria.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento, che per la sua approvazione o modifica deve essere sottoposto all'approvazione preventiva di Sicindustria.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 – Direttore

Il Direttore di Sicindustria è nominato ogni due anni e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza sempre e nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi.

Il Direttore o un suo Vice partecipa alle riunioni degli organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 19 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Sicindustria

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 20 – Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti per ciascun anno solare, sono costituiti da:

- a. Stato patrimoniale
- b. Conto economico
- c. Prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il bilancio preventivo, redatto dal Comitato di Presidenza, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio di Sicindustria e quelli di eventuali società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Comitato di Presidenza sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili ed al Consiglio Generale un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione di Sicindustria affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 21 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 51% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 66% dei voti totali regolarmente esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 51% dei voti presenti che rappresentino almeno il 66% dei voti regolarmente esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SICINDUSTRIA

PREMESSA

Periodo Transitorio:

al fine di assicurare una adeguata e "sicura" transizione del modello di riforma si ritiene necessario fissare un periodo transitorio di un mandato quadriennale durante il quale l'ultimo Presidente di Confindustria Sicilia ed il Comitato per la Rappresentanza Unica Regionale di cui alla delibera di Giunta di Confindustria Sicilia del 13 aprile 2015, assumeranno l'onere di raccordo per l'attuazione della riforma.

Il periodo di quattro anni è necessario per garantire: armonizzazione dei contributi, il sistema di attribuzione dei voti in assemblea, la migliore valorizzazione delle risorse umane, la gestione dei patrimoni immobiliari ecc.

Articolo 1

Il Presidente di Sicindustria per il primo mandato è eletto dai Presidenti di Delegazione, dai 2 Presidenti P.I. e G.I. di Sicindustria, dai componenti il Comitato per la Rappresentanza Unica Regionale di cui alla Delibera di Giunta di Confindustria Sicilia del 13 aprile 2015 qualora non ne facciano già parte ad altro titolo.

Il Presidente di Confindustria Sicilia propone al Comitato per la Rappresentanza Unica Regionale la terna dei nominativi che, per il periodo transitorio, comporranno la Commissione di Designazione di Sicindustria ed a tal fine provvederanno a consultare gli Associati con appositi incontri.

Nella prima consultazione la commissione di designazione, tra l'altro, dovrà assicurare che il candidato Presidente di Sicindustria dovrà essere scelto tra figure rappresentative e di alto profilo con adeguata esperienza all'interno del Sistema confindustriale siciliano.

Il Presidente di Sicindustria sarà incompatibile con la carica di Presidente di Delegazione del Territorio. A decorrere dal primo mandato trovano piena applicazione gli articoli 11 e 12 del presente statuto.

Articolo 2

Per il primo mandato dalla data di approvazione del presente statuto i Presidenti territoriali in carica al momento della formale costituzione di Sicindustria assumono ruolo e compiti di Presidenti di Delegazione ed assicurano tutti gli adempimenti necessari per l'accorpamento ed il funzionamento della Associazione territoriale e per attivare le procedure di elezione del Presidente di Delegazione e del Consiglio di delegazione previste dal presente statuto.

Articolo 3

Per il primo mandato quadriennale il Consiglio di Presidenza di Sicindustria è costituito dal Presidente di Sicindustria, dai 5 Vice Presidenti di cui un Vicario, dall'ultimo Presidente di Confindustria Sicilia, dai Presidenti territoriali in carica al momento della formale costituzione di Sicindustria, con gli eventuali avvicendamenti di cui al precedente articolo 2, dai Presidenti P.I. e G.I. di Sicindustria, sempre in carica alla data di costituzione di Sicindustria.

Spetta al Consiglio di Presidenza, nel suo primo mandato quadriennale transitorio, assicurare la compiuta attuazione dell'Associazione territoriale e restano in vigore in ciascuna Delegazione le delibere e le relative modalità di riscossione dei contributi associativi attive in atto alla data di formale costituzione di Sicindustria, con le eventuali armonizzazioni progressive che potranno essere deliberate, anno per anno, dal Consiglio Generale di Sicindustria che entro il primo mandato assicurerà l'omogenizzazione .

Dal secondo mandato quadriennale trova applicazione l'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 4

Per i primi dodici mesi del primo mandato quadriennale il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza nonché dai componenti del Comitato per la rappresentanza unica regionale che non ne facciano già parte ad altro titolo, che voteranno con voto capitario. Entro la scadenza dei primi dodici mesi del primo mandato quadriennale, il primo

consiglio generale di Sicindustria verrà di volta in volta completato dai Consiglieri di Delegazione che verranno designati dai Consigli di Delegazione nel contempo.

Spetta al Consiglio generale, entro l'ultimo anno del primo mandato quadriennale transitorio, deliberare il sistema di attribuzione dei voti in Assemblea di Sicindustria nonché numero e composizione delle Sezioni merceologiche, proponendo anche le relative modificazioni del presente statuto per disciplinare la partecipazione dei rispettivi Presidenti nel Consiglio Generale.

Nell'ultimo anno del suo primo mandato quadriennale transitorio, il Consiglio Generale determina la ripartizione tra le Delegazioni di territorio dei rappresentanti generali che dovranno essere eletti nella prima Assemblea successiva.

Articolo 5

L'Assemblea di Sicindustria del primo mandato quadriennale transitorio vedrà attribuito un voto paritetico a ciascuna azienda.

Restano in vigore i sistemi di attribuzione di voto differenziato vigenti nella Assemblea di ciascuna Delegazione di territorio al momento della formale costituzione di Sicindustria.

Articolo 6

Spetta al Consiglio generale, nel suo terzo anno del primo mandato quadriennale transitorio, deliberare la costituzione del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, con la predisposizione del relativo testo statutario che sarà approvato dall'ultima Assemblea di regime transitorio di Sicindustria.